



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 27

del 14/03/2024

Classificazione: 07-09-03 2023/3

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE AD USO DEPOSITO MACCHINE AGRICOLE E PALAZZINA UFFICI DELLA DITTA "PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA", A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE SITA A RAVENNA, FRAZ. FORNACE ZARATTINI, IN VIA CANALA N. 10, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;
c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
(...)

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art.5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c)(...);

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 05/10/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 28198/2023 con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

Vista la nota del 25/01/24, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 2779/2024, con la quale è stato trasmesso il verbale della seconda seduta di conferenza di servizi e sono state richieste ulteriori integrazioni;

VISTA la nota del 29/02/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 6400/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso il verbale della terza riunione della conferenza di servizi, e i pareri pervenuti, richiedendo al proponente ulteriori integrazioni;

VISTA la nota del 11/03/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 7505/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso le integrazioni pervenute, demandando l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto;

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell' art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del "Progetto di realizzazione di nuovo capannone ad uso deposito macchine agricole e palazzina uffici della ditta PRO.PA.R. soc. coop. agricola, a servizio dell'attività esistente" da effettuarsi nel Comune di Ravenna.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le

condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel “Constatato” della presente Relazione.

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 8 dell’art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Comune di Ravenna.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare corso agli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017”;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell’ art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all’approvazione del “Progetto di realizzazione di nuovo capannone ad uso deposito macchine agricole e palazzina uffici della ditta PRO.PA.R. soc. coop. agricola, a servizio dell’attività esistente” da effettuarsi nel Comune di Ravenna.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel “Constatato” di cui all’allegato A) al presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” di cui all’allegato A) al presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 8 dell’art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Comune di Ravenna

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al fine di dare corso agli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

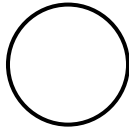
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE AD USO DEPOSITO MACCHINE AGRICOLE E PALAZZINA UFFICI DELLA DITTA "PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA", A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE SITA A RAVENNA, FRAZ. FORNACE ZARATTINI, IN VIA CANALA N. 10, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art.5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c)(...);

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 05/10/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 28198/2023 con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

Vista la nota del 25/01/24, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 2779/2024, con la quale è stato trasmesso il verbale della seconda seduta di conferenza di servizi e sono state richieste ulteriori integrazioni;

VISTA la nota del 29/02/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 6400/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso il verbale della terza riunione della conferenza di servizi, e i pareri pervenuti, richiedendo al proponente ulteriori integrazioni;

VISTA la nota del 11/03/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 7505/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso le integrazioni pervenute, demandando l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto;

PREMESSO:

il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 27 febbraio 2007;

il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009;

CONSTATATO:

CHE il progetto riguarda un intervento di ampliamento di un sito produttivo di proprietà della PRO.PA.R, società cooperativa agricola che esegue attività di raccolta, lavorazione, conservazione e commercio dei prodotti ortofrutticoli e sementieri dei soci produttori agricoli del bacino ravennate e ferrarese.

Attualmente nel sito in esame, accessibile dalla Strada Comunale via Canala, sono localizzati quattro corpi di fabbrica esistenti:

- edificio ad uso abitativo (A)
- corpo ad uso servizi - manutenzione macchine agricole (B)
- corpo ad uso servizi - deposito macchine agricole (C)
- palazzina uffici (D)

L'attuale configurazione deriva dall'esecuzione delle opere relative al PDC 225/2012 che ha comportato:

- demolizione dei pre-esistenti manufatti relativi ad allevamento suinicolo
- modifiche al fabbricato abitativo A
- realizzazione dei fabbricati B,C,D
- sistemazione aree pertinenziali.

L'attuale esigenza di ampliamento risponde alla necessità di dotarsi di ulteriori spazi per il ricovero, la manutenzione e la pulizia dei mezzi agricoli (realizzazione di nuovo deposito ad areale rettangolare di 57m x 23,30m, per un totale di 1328,10 mq, in prossimità del limite ovest dell'area) e di nuove aree per il personale amministrativo dell'azienda e lo svolgimento di riunioni e attività didattiche/formative per i soci (ampliamento palazzina uffici in aderenza all'esistente su due piani, per un totale di 599,28 mq). Tale nuovo assetto comporta la parziale riconfigurazione degli spazi pertinenziali, con ampliamento dell'area in stabilizzato esistente in prossimità delimita sud, e messa a dimora, in aderenza alla stessa, di un doppio filare arboreo, nonché inserimento di un secondo filare retrostante l'esistente in prossimità del limite nord per ampliare la fascia di mitigazione..

L'area da destinare a nuovi edifici sarà portata in quota attraverso la realizzazione di un pacchetto portante di sabbia e stabilizzato con le dovute pendenze onde favorire il deflusso delle acque. Non sono previste modifiche alla viabilità e accessi, e nemmeno all'attuale rete scolante.

La necessità di ampliamento dell'attività esistente determina la modifica della capacità edificatoria e dell'indice di utilizzazione fondiaria dell'area oggetto di intervento.

Conseguentemente, l'approvazione del Progetto con le modalità definite dall'art. 53 della L.R. n. 24/2017 costituisce Variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ravenna (PSC e RUE).

Inoltre, visto che l'attività svolta da tempo negli immobili non è costituita da allevamento, risulta opportuno procedere contestualmente alla rimozione della relativa simbologia e fascia di rispetto. Considerato anche il fatto che la ditta PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA è in possesso di Certificato di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) e si configura quindi come titolare di attività agricola a tutti gli effetti e non come impianti e attrezzature per attività, risulta opportuno rimuovere il relativo perimetro e classificare l'area di sua proprietà solo come *"Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR1 - Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola"* (disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del RUE, all'Art. VI.2.3).

Nel dettaglio, le varianti a PSC e RUE si concretizzano come di seguito riportato:

- la Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) consisterà nella rimozione, sull'elaborato prescrittivo, della simbologia relativa alla seguente componente puntuale: "Spazio rurale, uso insediativo, forme insediative, manufatti per allevamenti", disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. 80 C.4. Tale variante è conseguenza della dismissione dell'allevamento suinicolo inizialmente presente sull'area.

- la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) consisterà:

- nella rimozione, sull'elaborato prescrittivo, della delimitazione della seguente componente perimetrale: "Spazio rurale, Uso insediativo, Impianti e attrezzature per attività, Zone per impianti e attrezzature per attività, SR11 - Allevamento suinicolo Art.VI.3.8", disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. VI.3.7. Tale modifica comporterà il venir meno della rappresentazione della seguente componente perimetrale: "Spazio rurale, Uso

insediativo, Impianti e attrezzature per attività, Fascia di rispetto agli allevamenti”, disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all’Art. VI. 3.8 e della simbologia relativa alla seguente componente puntuale: “Spazio rurale, Uso insediativo, Impianti e attrezzature per attività, SR11 - Allevamento suinicolo”, disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all’Art. VI 3.8. Le modifiche di cui al presente punto sono conseguenza della dismissione dell’allevamento suinicolo inizialmente presente sull’area.

- Nella modifica della capacità edificatoria e dell’indice di utilizzazione fondiaria dell’area oggetto di intervento. Eliminando la perimetrazione relativa all’allevamento suinicolo, la capacità edificatoria si ottiene applicando alla superficie originale del comparto e agli adiacenti fondi agricoli di proprietà unicamente l’indice composito relativo ai servizi all’attività agricola (RUE Art. VI.2.2, comma 5, lett b). La somma tra la SC già autorizzata e quella di progetto (relativa al nuovo capannone ad uso deposito macchine agricole e alla nuova palazzina uffici) eccede la capacità edificatoria ammissibile. La variante consente pertanto di insediare una maggiore capacità edificatoria.
- Nell’aggiunta dell’apposito simbolo che contraddistingue le Varianti oggetto di Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017.

E’ ricompresa nel presente procedimento autorizzatorio unico anche la modifica sostanziale dell’AUA in corso di validità.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat riporta un apposito paragrafo nel quale si individuano le interferenze dell’opera con aree o elementi di tutela individuati dalla Pianificazione sovraordinata e per i quali viene fornita una puntuale disamina che ne accerta la compatibilità. L’analisi svolta non ha evidenziato particolari elementi di incompatibilità, limitazioni e condizioni con i vincoli e le tutele che interessano l’area.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall’art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – UT Ravenna.

Il parere dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – UT Ravenna non risulta pervenuto agli atti, pertanto si considera acquisito per silenzio assenso.

Si riportano di seguito i pareri degli enti sopracitati che si sono espressi nell’ambito dei lavori della Conferenza di servizi:

- AUSL, parere prot. 25108/2024 del 02/02/2024

Con riferimento al progetto di cui all’oggetto, è stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l’esame del progetto e della documentazione tecnica allegate alla istanza di cui all’oggetto e della successiva documentazione acquisita in data 12/12/2023 con prot. 2023/326811/A e in data 25/01/2024 con prot 209812024.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell’intervento edilizio proposto, si comunica che la pratica risulta conforme.

Si osserva che per gli interventi edilizi che si andranno a realizzare si adottano gli accorgimenti necessari a impedire/contrastare la propagazione di polvere. Restando peraltro inteso che saranno adottate tutte le necessarie misure per evitare la proliferazione di odori o animali molesti o nocivi. Per gli aspetti strutturali legati al superamento delle barriere architettoniche, si demanda agli uffici di competenza.

- ARPAE – parere ambientale prot. 34460/2024 del 22/02/2024

Visto quanto emerso nella conferenza di servizi tenutasi in data 09/01/2024;

Vista la documentazione integrativa inviata dal Comune di Ravenna in data 02/02/2024 (ns. PG/2024/20977) per il procedimento unico di cui all’oggetto,

Vista la convocazione per la terza conferenza dei servizi da tenersi in data 22/02/2024, questa Agenzia ha tutti gli elementi per esprimere parere di competenza.

Linea elettrica MT

Considerato la presenza di una linea aerea Enel MT che interferisce con l'area oggetto di ampliamento;

visti gli elaborati integrativi presentati e in particolare la relazione di tecnica redatta dall'Ing. Negrini favorevole alla seguente condizione:

- la realizzazione delle opere dovrà assicurare l'esclusione di presenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere all'interno delle DPA relative alla linea elettrica di MT.

Scarichi idrici

Si prende atto che le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle opere di progetto, non assoggettate ai dettami della DGR 286/05, verranno scaricate in acque superficiali (scolo Canala), previo passaggio dalla vasca di laminazione.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi agli scarichi idrici oggetto della procedura di AUA (acque reflue domestiche e acque reflue industriali), si rimandano le valutazioni al parere espresso da questa Agenzia nell'ambito del suddetto procedimento.

MATRICE INQUINAMENTO ACUSTICO

Vista la "Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Dgr. 673/2004, della legge 447/95 e del DM 14/11/97" datata 6 ottobre 2023 e inviata dal Comune di Ravenna per il procedimento di cui all'oggetto;

Descrizione dell'intervento

L'attuale sede della Cooperativa, che ha sede in Via Canala 10, a Ravenna dall'anno 2014, è subentrata ad un allevamento suinicolo cessato nel 2012. Attualmente la sede è composta da 4 fabbricati che ospitano la palazzina uffici, l'abitazione del custode e due capannoni per il deposito e la manutenzione delle macchine agricole. All'interno dell'azienda è presente un fabbricato destinato ad archivio e come alloggio del custode. Essendo strettamente legato alla attività produttiva in esame, questo non è da considerarsi come ricettore sensibile.

Il nuovo fabbricato in oggetto consiste in un terzo capannone prefabbricato che sarà adibito a deposito dei mezzi agricoli della Società, e sarà realizzato nella parte posteriore del lotto. Il deposito dei mezzi avviene principalmente in inverno quando i mezzi non sono utilizzati dall'azienda.

Caratterizzazione sorgenti di rumore prodotte

Traffico in entrata e in uscita: I mezzi agricoli dell'Azienda sono impiegati principalmente presso i soci della Cooperativa, che li utilizzano costantemente durante la stagione agricola, e rimangono presso le Aziende. Non vi è perciò una uscita ed un rientro giornaliero dei mezzi. L'unico movimento veicolare degno di nota è quello dei dipendenti che si recano giornalmente in sede, ed è perciò da considerarsi trascurabile.

Istallazione unità di climatizzazione per gli uffici: sul tetto della palazzina uffici sono state installate le unità per la climatizzazione che, tuttavia hanno dei valori di emissione molto contenute e sono da considerarsi come trascurabili. Si prende atto che il TCA le dichiara come trascurabili in considerazione dei rilievi effettuati sullo stato attuale.

Rilievi effettuati

Per valutare l'impatto del nuovo capannone sono stati effettuati rilievi alla sorgente e vista la distanza di 200 metri del ricettore più prossimo viene valutato che i livelli immessi rimangono inferiori e ricompresi al clima acustico del sito dato dalle infrastrutture viarie.

Pertanto il TCA, visto che di fatto il capannone non ha sorgenti sonore; non vi è movimentazione mezzi i quali escono e rientrano solo stagionalmente; gli impianti UTA della palazzina uffici sono non rilevanti, dichiara che il presente insediamento produttivo non apporta modifiche significative al clima acustico della zona e induce ai ricettori livelli di rumorosità poco significativi.

Alla luce di quanto sopra espresso si esprime **parere favorevole** al progetto presentato.

Ad attività avviata dovrà essere aggiornato il documento di verifica acustica Art 12 NTA della Classificazione Acustica di Ravenna

- Consorzio di Bonifica della Romagna – Prot. 6176/2024 del 21/02/2024

Con riferimento al procedimento unico in oggetto, vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Ravenna con pec del 13-02-202 ed acquisita agli atti consorziali al Prot.n. 4891 in pari data, con la presente si riconferma integralmente quanto espresso nel precedente parere Prot. n.172 del 03-01-2024.

Relativamente al procedimento autorizzativo consorziale si comunica che l'istanza di Variante Sostanziale alla Concessione/Autorizzazione n.10423 del 19-08-2020 presentata dalla ditta PRO.PA.R. è attualmente in fase di istruttoria, mentre si resta ancora in attesa di ricevere la domanda di variante non sostanziale alla Concessione n.9177 del 26-10-2011 relativamente agli apporti di acque reflue provenienti dalla nuova palazzina uffici.

- Consorzio di Bonifica della Romagna – Prot. 172/2024 del 03/01/2024 (allegato al pg 2779/2024 del 25/01/2024)

Con riferimento al procedimento unico in oggetto,

- richiamati integralmente i contenuti del parere consorziale Prot.n.34912 del 23-10-2023 rilasciato nell'ambito della 1^seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 27-10-2023;
- vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Ravenna con pec del 12-12-2023, acquisita agli atti consorziali al Prot.n. 40835 del 13-12-2023, con particolare riferimento alle Tav.n.12 "Planimetria Generale con schema fognario di progetto e sezioni" Rev. del 15-11-2023 e Tav.n.16 "Tirante Idrico" Rev. del 04-12-2023;
- vista, inoltre, la successiva integrazione volontaria sostitutiva di alcuni elaborati (Tav.n.12 "Planimetria Generale con schema fognario di progetto e sezioni" Rev. del 21-12-2023, Relazione Tecnica datata 21-12-2023), pervenuta in data 02-01-2024 (in atti al Prot.cons.n. 119 del 02-01-24);
- preso atto che negli elaborati pervenuti la fascia di rispetto consorziale (m 10) è stata correttamente riferita al limite della proprietà demaniale/consorziale e che il progetto in esame non prevede opere all'interno della citata fascia;
- preso altresì atto che il dimensionamento del presidio di laminazione è stato correttamente calcolato considerando una superficie fondiaria di Ha 02.69.83, comprensiva dell'area di pertinenza del limitrofo capannone "E".
- riscontrato che il volume minimo di laminazione di mc 1.166,71 verrà interamente recuperato tramite l'ampliamento dell'esistente vasca a servizio del capannone "E" a suo tempo autorizzata con Conc/Aut. consorziale n.10423 del 19-08-2020, la quale avrà una capacità utile complessiva di mc 1.172,87. Il tutto verificato per un evento pluviometrico con tempo di ritorno Tr 30 anni e durata di ore 2;
- tenuto conto che, ai fini del requisito di invarianza idraulica, i volumi generati dall'avvenuta impermeabilizzazione di mq 120 circa (da stabilizzato a conglomerato bituminoso) in zona adiacente alla piazzola lavaggio mezzi, vista la loro esigua entità, possano ritenersi recuperati all'interno del volume delle fognature bianche computate all'80% come previsto dal vigente Piano di Bacino;
- considerato che non verranno realizzati ulteriori immissioni all'interno dello scolo cons.le Canala, in quanto le acque meteoriche provenienti dal nuovo capannone ed annessi piazzali recapiteranno al cavo di bonifica tramite l'esistente condotta DN 125 mm (Rif. Conc/Aut. consorziale n.10423 del 19-08-2020), ovvero nei limiti stabiliti dal Regolamento consorziale.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Consorzio riconferma, per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato** all'approvazione del "Progetto di realizzazione di nuovo capannone ad uso deposito macchine agricole e palazzina uffici a servizio dell'attività esistente sita a Ravenna, fraz. Fornace Zarattini, in via Canala n. 10, in variante agli strumenti urbanistici vigenti".

Il presente parere non deve intendersi quale autorizzazione all'esecuzione delle opere, in quanto sulla base della richiesta acquisita al Prot.cons.n.34120 del 17-10-2023 verrà emesso provvedimento di Variante Sostanziale alla Concessione/Autorizzazione n.10423 del 19-08-2020, attualmente in fase di istruttoria.

Da ultimo, si resta in attesa di ricevere istanza di variante non sostanziale alla Concessione n.9177 del 26-10-2011 relativamente agli apporti di acque reflue provenienti dalla nuova palazzina uffici.

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini – prot. 16557/2023 del 26/10/2023 (allegato al pg 31486/2023 del 07/11/2023)

In riferimento all'intervento indicato in oggetto:

- esaminata la documentazione progettuale pervenuta;
 - preso atto che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo capannone a uso deposito macchine e di una palazzina uffici, nonché dei sottoservizi necessari;
 - rilevato che le attività di scavo saranno limitate e puntuali, come evidenziato dagli elaborati tecnici;
 - tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 3 ai sensi del RUE del Comune di Ravenna, ovvero in zona caratterizzata da una potenzialità archeologica generalmente bassa;
 - ritenuta poco probabile la possibilità del rinvenimento di elementi di interesse archeologico nel corso dei lavori a farsi;
 - visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 6 del RUE del Comune di Ravenna;
- questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento così come previsto in progetto.

Resta inteso che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DPCM n. 169 del 2/12/2019, si trasmette il presente parere alla Commissione di Garanzia per il patrimonio culturale

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica e relativa integrazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **2:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;
- **3:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.32 c.7 della L.R.20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale".

CHE ai sensi dell'art.33 della L.R. 20/2000 e smi il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato è approvato secondo quanto previsto dall'art.34 della L.R. sopracitata che dispone che la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del progetto in esame, hanno espresso parere favorevole ferme restando le condizioni precedentemente riportate;

CHE il progetto è stato depositato per 60 gg. a far data dal 25/10/2023 e che non sono pervenute osservazioni

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell' art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del "Progetto di realizzazione di nuovo capannone ad uso deposito macchine agricole e palazzina uffici della ditta PRO.PA.R. soc. coop. agricola, a servizio dell'attività esistente" da effettuarsi nel Comune di Ravenna.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare corso agli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 419/2024

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE AD USO DEPOSITO MACCHINE AGRICOLE E PALAZZINA UFFICI DELLA DITTA "PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA", A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE SITA A RAVENNA, FRAZ. FORNACE ZARATTINI, IN VIA CANALA N. 10, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 14/03/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 27 DEL 14/03/2024

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE AD USO DEPOSITO MACCHINE AGRICOLE E PALAZZINA UFFICI DELLA DITTA "PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA", A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE SITA A RAVENNA, FRAZ. FORNACE ZARATTINI, IN VIA CANALA N. 10, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 15/03/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 27 DEL 14/03/2024

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE AD USO DEPOSITO MACCHINE AGRICOLE E PALAZZINA UFFICI DELLA DITTA "PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA", A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE SITA A RAVENNA, FRAZ. FORNACE ZARATTINI, IN VIA CANALA N. 10, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 439 di pubblicazione, di questa Provincia dal 14/03/2024 al 29/03/2024 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 02/04/2024

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MAZZEO MASSIMO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)